

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 23/08/2004 n. 5582
legge 109/94 Articoli 1, 10, 20 - Codici 1.1, 10.2, 20.1

La ratio della norma di cui all'art. 10, comma 1quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. è quella di scoraggiare, attraverso la verifica a campione delle dichiarazioni rese in sede di gara, la possibilità di formulazione di dichiarazioni non veritiere, tali da inficiare la correttezza della procedura tesa all'individuazione dell'aggiudicatario. In assenza nel bando di una precisa indicazione in ordine alla documentazione da esibire per comprovare il possesso della cifra d'affari, la P.A. non può limitare la dichiarazione attestante il requisito alla sola dichiarazione IVA, dovendo estendere la possibilità di comprovare il requisito anche a documentazione differente e più ampia. Si tratta, del resto, dell'applicazione degli ordinari principi di trasparenza dell'azione amministrativa, in base ai quali non può essere posta in essere attività di natura anche solo latamente sanzionatoria in presenza ed in funzione di norme della *lex specialis* della gara sostanzialmente equivoche o, comunque, non sufficientemente univoche e, come tali, da interpretarsi in termini conformi alla disciplina normativa di carattere generale e nel favor tendenziale del soggetto privato interessato al buon esito della procedura e della più ampia partecipazione di concorrenti (in quest'ottica non è senza significato che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici abbia disposto, per quanto di sua competenza, l'archiviazione degli atti proprio nel presupposto della omessa indicazione, nel bando di gara, della documentazione da produrre a comprova del requisito in parola). In assenza, nel bando, di specifiche ed inequivoche indicazioni circa la documentazione da produrre e le relative date di riferimento (fattispecie relativa alla cifra d'affari maturata nel quinquennio), deve ritenersi, per un ordinario principio di favor participationis e di trasparenza dell'azione amministrativa, che il rinvio corretto fosse quello relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando stesso.